

**[Schema di] Contratto di Subappalto n. \_\_\_\_\_ per l'affidamento dei servizi di pulizia presso  
l'Aeroporto Leonardo Da Vinci Di Fiumicino (Roma) C.I.G. B1B457D016 ("Contratto")**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Fiumicino (RM)

**Tra**

Airport Cleaning S.p.A. (d'ora in avanti denominata anche "Committente"), con sede in Fiumicino codice fiscale 12783091007 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 12783091007, partita I.V.A. 12783091007 e REA numero RM - 1399857, nella persona del Raimondo Antonelli nato a Roma il 20.02.1963;

**e**

\_\_\_\_\_ (d'ora in avanti denominata anche "**Subappaltatore**") con sede in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese \_\_\_\_\_, partita I.V.A. \_\_\_\_\_ e REA numero \_\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

(la Committente e il Subappaltatore sono di seguito anche denominati congiuntamente le "**Parti**" e, ciascuno singolarmente, la "**Parte**")

**premessò che**

- Aeroporti di Roma S.p.A. ("ADR") in nome e per conto della Committente Airport Cleaning S.p.A. ("**Airport Cleaning**") ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del subappalto in oggetto con bando inviato alla G.U.U.E., per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, il \_\_\_\_\_ e pubblicato su \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nonché sul sito \_\_\_\_\_;
- le offerte tecnico - economiche dovevano essere prodotte in busta chiusa digitale entro le ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- il Subappaltatore ha fatto pervenire la propria offerta in formato digitale entro il predetto termine;
- l'offerta presentata dal Subappaltatore è risultata economicamente più vantaggiosa con un punteggio complessivo di .....(.....) punti così articolato:
  - ....(.....) punti per l'elemento di valutazione "Prezzo"
  - ....(.....) punti all'elemento di valutazione "Pregio Tecnico";
- Il Subappaltatore ha fatto pervenire la documentazione prevista dalla normativa vigente per la stipula del presente Contratto;
- ADR ha comunicato al Subappaltatore, con comunicazione del \_\_\_\_\_ a mezzo Portale Acquisti, il Provvedimento di Aggiudicazione;
- la Committente, in data \_\_\_\_\_, ha provveduto a richiedere alla Banca Dati Nazionale Antimafia la prescritta informativa antimafia relativa al Subappaltatore;
- il Subappaltatore, ai sensi dell'art. 18, co. 10, del d.lgs. 36/2023 (il "**Codice**"), ha assolto all'obbligo del pagamento *una tantum* dell'imposta di bolla per un importo di € ...

**tutto ciò premesso**

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

## **Art. 1 – Premesse**

Le premesse e i documenti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **Art. 2 – Oggetto**

Con il presente Contratto la Committente affida al Subappaltatore, che accetta senza riserva alcuna, il servizio, in subappalto, delle pulizie presso l'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

Il Subappaltatore si impegna all'esecuzione delle prestazioni sopra richiamate alle condizioni di cui al presente Contratto e alla documentazione di gara. La Committente si riserva la facoltà di apportare variazioni, modifiche alle stesse e quant'altro ritenuto necessario in relazione alle esigenze concrete del momento. In tal caso il Subappaltatore non potrà pretendere indennizzi e/o risarcimenti di qualsiasi natura e genere, salvi i limiti imposti dalla legge.

Il presente Contratto è regolato, in ordine di priorità tecnico-giuridica, dai documenti sottoelencati:

1. il presente documento;
2. il disciplinare
3. il bando di gara;
4. il Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) con allegati;
5. le Specifiche Tecniche con Allegati A, B, C e D;
6. Il DUVRI
7. L'offerta tecnica del Subappaltatore.
8. L'offerta economica del Subappaltatore

Ferma restando la priorità del presente atto su qualunque altro documento contrattuale, qualora si dovessero rilevare contrasti interpretativi per discordanza tra i vari documenti costituenti il Contratto, essi avranno prevalenza nell'ordine in cui sono citati nell'elenco sopra riportato, con la sola eccezione delle proposte migliorative offerte dal Subappaltatore, che prevalgono sulle relative previsioni di cui alla documentazione sopra citata.

Le Parti dichiarano di conoscere perfettamente il contenuto dei documenti di cui ai punti 2), 3), 4) 5) 6) 7) e 8) del presente articolo e che gli stessi, pertanto, pur non essendo fisicamente allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il Subappaltatore si impegna ad osservare quanto previsto nei Regolamenti di scalo adottati per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, emanati da E.N.A.C. e consultabili sul sito della Committente [www.adr.it](http://www.adr.it) alla rubrica Corporate/Informazioni Istituzionali, nonché loro future, eventuali modifiche ed integrazioni; a tal fine, il Subappaltatore si impegna a formare adeguatamente il proprio personale.

## **Art. 3 - Importo**

L'importo complessivo del Subappalto ammonta a € \_\_\_\_\_ così suddivisi:

- a. Importo per il servizio di pulizia (a presidio, ordinarie e periodiche), di piccola manutenzione, fornitura materiali, disinfezione e deodorazione dei locali e dei servizi igienici pubblici e privati siti presso l'aeroporto L. da Vinci di Fiumicino da contabilizzare "a corpo" pari a \_\_\_\_\_€ di cui costi della manodopera ai sensi dell'art. 41, co. 14, del Codice dei contratti pubblici pari a \_\_\_\_\_€
- b. Importo massimo per eventuali attività di pulizia extra a richiesta: quali periodiche, straordinarie, ecc da contabilizzare "a misura" pari a € 1.350.000,00
- c. Oneri per la sicurezza da contabilizzare "a misura" pari a € 30.096,95

Gli importi sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere necessario per la regolare esecuzione del Subappalto (incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi per polizze assicurative e fidejussorie, costi per tesseramento di personale e mezzi, costi per corsi di formazione e patenti aeroportuali, etc.), nel rispetto di ogni norma, legge e regolamento vigenti, anche se non specificatamente menzionati. Il Subappaltatore garantisce la Committente per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché per la perfetta esecuzione a regola d'arte di quanto affidatogli.

L'offerta presentata si intende onnicomprensiva di tutti i costi ed oneri diretti ed indiretti connessi all'esecuzione del Subappalto stesso.

Il Subappaltatore accetta di eseguire il Subappalto ai prezzi ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto e non avrà diritto a nessun compenso aggiuntivo per le condizioni locali, i vincoli ambientali, nonché per tutte le circostanze che possano aver influenza sull'esecuzione delle attività, con particolare riguardo al fatto che le stesse si svolgeranno in aree operative e con la possibile contemporanea presenza di altre imprese nella zona interessata. In particolare, nell'esecuzione delle prestazioni Il Subappaltatore non potrà avanzare alcun tipo di richiesta in merito alla remuneratività dei prezzi contrattuali.

Eventuali variazioni rispetto a quanto riportato nella documentazione di subappalto, ordinate in corso d'opera dalla Committente, potranno variare l'importo del presente Contratto, ove disposto dalla stessa Committente.

Il Subappaltatore assume una obbligazione di risultato con riferimento alla completezza ed all'idoneità delle prestazioni rispetto alle finalità perseguite dalla Committente, essendosi impegnato ad esaminare la documentazione di subappalto in ogni dettaglio e ad integrarla con quelle opere, categorie di lavori, magisteri, forniture e quant'altro che, seppure non espressamente indicato, sia essenziale per rendere le prestazioni idonee, complete e funzionali rispetto ai fini perseguiti.

#### **Art. 4 – Durata del contratto e penali**

La durata del Contratto è di \_\_ mesi decorrenti dalla data del verbale di inizio attività.

La data di scadenza del subappalto è fissata al 19 maggio 2027, data di scadenza dell'appalto principale intercorrente tra Aeroporti di Roma S.p.A. e Airport Cleaning S.r.l.

Il Subappaltatore dovrà assumere tutti i provvedimenti necessari a garantire il rispetto dei tempi contrattuali, assumendosene oneri e rischi connessi. Inoltre, il Subappaltatore dovrà comunicare alla Committente, con congruo anticipo, tutti quegli interventi che possano interferire con l'operatività aeroportuale ovvero creare disservizi.

Secondo quanto previsto all'art. 3 del CSA e dalla documentazione di gara, il presente Contratto, ai sensi dell'art. 120, co. 10, del Codice, può essere prorogato una o più volte, agli stessi prezzi, patti e condizioni a scelta della Committente fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato al Subappaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

L'esercizio di tale facoltà è subordinato all'esercizio della facoltà di proroga del contratto principale intercorrente tra Aeroporti di Roma e Airport Cleaning.

Nell'eventualità in cui il contratto di appalto tra ADR e CLE dovesse essere prolungato al fine di consentire la conclusione della procedura per l'individuazione del successivo subappaltatore, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo subappaltatore se si verificano le condizioni di cui all'art. 120, co. 11, del Codice. In tal caso il Contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

L'applicazione di eventuali penali per ritardi, per inadempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro e per inadempimenti in materia di ambiente, per le ipotesi di imperizia, imprudenza o negligenza nell'esecuzione delle attività e per inadempimenti in materia di sicurezza delle operazioni in Airside avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art 3, lettere B), C), D), E) del CSA.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo complessivo del Contratto, la Committente avrà la facoltà di disporre la unilaterale risoluzione del contratto di subappalto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 5 - Contabilizzazione, fatturazione e pagamenti**

L'importo per il servizio di pulizia in subappalto di cui al punto a) del precedente art. 3 verrà contabilizzato "a corpo" e corrisposto come da indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'importo per eventuali attività di pulizia extra a richiesta di cui al punto b) del precedente art. 3 verrà contabilizzato "a misura" e sarà corrisposto come da indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto

L'importo per gli oneri di sicurezza di cui al punto c) del precedente art. 3 verrà contabilizzato "a misura" e sarà corrisposto come da indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto

I certificati di pagamento verranno emessi secondo quanto previsto nel CSA.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento: le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

I pagamenti verranno effettuati entro **60 giorni dalla data di ricezione delle fatture**, le quali potranno essere emesse solo dopo l'emissione del relativo certificato di pagamento.

Le fatture dovranno essere emesse secondo quanto di seguito precisato.

Nel caso di soggetti obbligati alla fatturazione elettronica:

Le fatture dovranno essere emesse secondo le regole del tracciato XML e inviate esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando il codice destinatario X46AXNR.

Nelle fatture dovrà essere sempre riportato il numero e la data del contratto, il periodo di competenza, il numero del certificato di pagamento/nota di carico di riferimento, il CIG.

Ricordiamo che il CIG B1B457D016 è valido per gli obblighi di comunicazione nei confronti di A.N.AC. durante la fase di gestione del contratto mentre il CIG B193EAFE7D deve essere utilizzato ai fini della Tracciabilità dei flussi finanziari

Eventuali allegati alle fatture dovranno essere esclusivamente in formato pdf e dovranno essere inviati utilizzando lo SDI.

### **Art. 6 - Tracciabilità dei flussi**

Tutti i pagamenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e dal Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione e dalle successive circolari esplicative, nonché dalle linee guida eventualmente emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche se adottate successivamente; il Subappaltatore si impegna, pertanto, a rispettare tutti gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge, nonché di cui alle disposizioni sopravvenute in materia.

A tal fine il Subappaltatore si obbliga *inter alia*:

- a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i, dedicato/i anche in via non esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi allo stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- b) a comunicare alla Committente, entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
- c) a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Committente;
- d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dallo stesso, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP);
- e) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, i subcontraenti e i consorziati esecutori, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- f) a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- g) a garantire che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, i subcontraenti e i consorziati esecutori, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione alla Committente, al Subappaltatore e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Pertanto, qualora il Subappaltatore intenda avvalersi di attività e/o forniture rese da terzi subcontraenti ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023, lo stesso dovrà, con almeno venti giorni di anticipo sull'inizio previsto delle stesse, far pervenire alla Committente copia del relativo contratto, al fine di consentire alla Committente stessa di verificare la presenza, a pena di nullità assoluta, della clausola inerente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010.

#### **Art. 7 – Assicurazioni**

Il Subappaltatore assume a proprio carico gli oneri derivanti dalle coperture assicurative previste dall'art. 8 del CSA.

La società assicuratrice e le condizioni di tutte le polizze dovranno essere di gradimento della Committente; la Committente si riserva, quindi, a suo insindacabile giudizio, di non accettare la società assicuratrice proposta o le condizioni contemplate in ogni polizza prodotta.

#### **Art. 8 – Garanzia Definitiva**

Il Subappaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, ha prodotto la garanzia definitiva conformemente a quanto previsto dall'art. 10 del CSA, per un ammontare complessivo pari ad € \_\_\_\_\_; l'importo della citata garanzia è stato determinato applicando, nel rispetto dell'art. 106, comma 8, del Codice, una riduzione del \_\_\_\_\_ alla garanzia definitiva per \_\_\_\_\_ e una riduzione del \_\_\_\_\_ alla garanzia definitiva altrimenti prevista per un ammontare pari al 10% dell'importo complessivo del presente Contratto.

La garanzia definitiva è stata costituita mediante cauzione a mezzo \_\_\_\_\_ /mediante fideiussione bancaria/assicurativa resa da ..., Polizza n. ...

Per lo svincolo della garanzia definitiva valgono le norme dell'art. 117, comma 8, del Codice.

#### **Art. 9 - Regime Fiscale**

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente Contratto sono assoggettati al regime IVA ad essi applicabile in base a quanto disposto dal D.P.R. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 10 – Dichiarazione del Subappaltatore**

Il Subappaltatore, nel rispetto di quanto previsto nel Codice e nei suoi allegati, si impegna ad applicare integralmente nei confronti del proprio personale dipendente le norme previste nei Contratti Nazionali Collettivi di categoria e gli accordi integrativi in vigore per il tempo e nei luoghi in cui si svolgono le attività previste.

La Committente potrà effettuare nel corso delle attività, in caso di inosservanza degli obblighi sopra esplicitati e qualora tale inosservanza sia accertata dalla Committente stessa o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, nonché previa comunicazione dell'inadempienza sia al Subappaltatore sia al suddetto Ispettorato, una decurtazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti, o altra eventuale decurtazione in misura superiore, in funzione della gravità e dell'ammontare delle violazioni stesse.

Il Subappaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai suoi dipendenti o eventuali subappaltatori, tutte le norme legislative e regolamentari riguardanti la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'esecuzione delle opere e ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e del contratto verso i propri dipendenti, relativi a protezione, tutela ed assistenza dei lavoratori, assicurazioni sociali (vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie professionali, invalidità, infortuni), assegni familiari, integrazioni salariali, assicurazioni malattie, contributi di qualsiasi natura et similia.

Il Subappaltatore dichiara, inoltre, di applicare a favore dei propri dipendenti condizioni salariali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di categoria e di rispettare le normative di riferimento.

A richiesta della Committente, il Subappaltatore è tenuto a dimostrare di aver soddisfatto gli obblighi di cui sopra. La mancata osservanza di quanto sopra da parte del Subappaltatore o del suo personale o di eventuali subappaltatori darà diritto alla Committente di imporre l'immediata sospensione delle attività oggetto del contratto e/o di dichiarare la risoluzione di diritto dello stesso mediante semplice comunicazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni subiti e subendi. La Committente potrà dare, tramite il personale addetto e con ordini di servizio scritti, tutte le disposizioni che si dovessero ritenere opportune per un migliore andamento delle attività.

Il Subappaltatore si impegna ad osservare quanto previsto nel Regolamento di scalo emanato da E.N.A.C. per l'Aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino con Ordinanza del 18.07.2006, entrato in vigore dal 01.08.2006, e consultabile sul sito [www.adr.it](http://www.adr.it) alla sezione Corporate/Informazioni Istituzionali/Regolamento di scalo, nonché sue future ed eventuali modifiche ed integrazioni. A tal fine, si impegna altresì a formare adeguatamente il proprio personale.

#### **Art. 11 - Cessione del credito**

Resta inteso che ai sensi dell'art. 1260 del Codice Civile, ultimo comma, i crediti derivanti dall'esecuzione del presente Contratto non potranno essere oggetto di cessione a terzi o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma. Fermo restando quanto sopra, l'eccezionale cessione del corrispettivo del subappalto è rimessa alla insindacabile discrezionalità della Committente e condizionata alla formale autorizzazione della stessa.

In deroga all'art. 1248 del Codice Civile, la Committente ha diritto di opporre al cessionario la compensazione in relazione a crediti sorti sia antecedentemente che successivamente alla comunicazione della cessione e fino al momento del pagamento dell'importo ceduto, ancorché tali crediti non siano ancora scaduti, fatti salvi, comunque, tutti gli altri diritti opponibili.

#### **Art. 12 – Codice etico - D.lgs. n. 231/01 – Policy Anticorruzione – Policy DE&I**

Il Subappaltatore dichiara di essere informato che la Committente ha adottato ed attua un proprio "Modello di organizzazione gestione e controllo" conforme alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. ("Decreto") disponibile nel sito internet [www.adr.it](http://www.adr.it) nell'area *Corporate Governance*.

Il Subappaltatore dichiara, inoltre, di non aver ricevuto sanzioni e/o misure ai sensi degli artt. 9 e 10 del Decreto e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, il Subappaltatore dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva informativa alla Committente, che valuterà l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente causati alla Committente.



Il Subappaltatore dichiara di essere informato che la Committente ha adottato il Codice Etico e la Policy Anticorruzione del Gruppo Mundys: entrambi i documenti sono disponibili nel sito internet [www.adr.it](http://www.adr.it) nell'area *Corporate Governance*.

Il Subappaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare la Policy in materia di Diversità, Uguaglianza e Inclusione – DE&I della Committente, allegata al CSA.

Il Subappaltatore qualora soggetto alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 dichiara di adempiere a quanto previsto da tale normativa e si impegna in ogni caso a rispettare i principi e le disposizioni contenuti nel Codice Etico e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Mundys e a non porre in essere nei rapporti con la Committente comportamenti, anche omissivi, incompleti o tentativi volti alla commissione di uno o più reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Il Subappaltatore si impegna a far osservare quanto sopra anche ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

Il Subappaltatore si impegna a dare tempestiva informativa alla Committente di eventuali nuove circostanze e/o mutamenti rispetto alle autodichiarazioni rilasciate alla Committente preliminarmente alla sottoscrizione del Contratto, con riserva per la Committente di adottare le opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

Il Subappaltatore dichiara di aver preso visione del materiale informativo pubblicato nel sito internet [www.adr.it](http://www.adr.it) nell'area *Corporate Governance* in tema di impegno per la prevenzione e il contrasto alla corruzione diretto ai terzi che intrattengono o che intendono intrattenere rapporti con la Committente.

L'inosservanza da parte del Subappaltatore di quanto previsto dal presente articolo costituirà inadempienza agli obblighi del Contratto e legittimerà la Committente a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente causati alla Committente.

### **Art. 13 - Parti Correlate**

Il Subappaltatore, alla data di sottoscrizione del presente accordo, non è parte correlata con alcuno dei soci della Committente, ovvero è parte correlata come da dichiarazione effettuata in fase di presentazione dell'offerta dei soci della Committente. Per parti correlate dei soci della Committente si intendono coloro i quali:

(a) direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte:

(i) controlla; l'entità, ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate);

(ii) detiene una partecipazione nell'entità tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;

(iii) controlla congiuntamente l'entità;

(b) la parte è una società collegata dell'entità;

(c) la parte è una joint venture in cui l'entità è una partecipante;

(d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o la sua controllante;

(e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);

(f) la parte è un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto;

(g) la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti dell'entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Nel caso in cui, a seguito di operazioni di trasferimento a qualsiasi titolo o causa ovvero di qualsiasi altro negozio, diretto o indiretto, il Subappaltatore divenga parte correlata di qualcuno dei soci della Committente ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, il Subappaltatore stesso si impegna a dare opportuna



comunicazione scritta alla Committente a mezzo di lettera raccomandata a/r entro 30 giorni dal perfezionamento del contratto.

Qualora la dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo risulti non veritiera, ovvero in caso di omissione della comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo nei termini previsti, la Committente potrà risolvere il presente accordo dando al Subappaltatore semplice comunicazione scritta ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi.

#### **Art. 14 - Legge Applicabile - Foro competente**

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 15 - Recesso e risoluzione**

Le ipotesi e le modalità di recesso e di risoluzione dal presente Contratto sono disciplinate dall'art. 14 del CSA, alle cui previsioni si rimanda integralmente.

La Committente avrà inoltre il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi di inadempimento da parte del Subappaltatore ad una delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16 e 18 del presente Contratto.

#### **Art. 16 - Obblighi di Riservatezza**

Le Parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.

Si impegnano inoltre, per sé e per i propri collaboratori, a non divulgare, a non rivelare a terzi ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Contratto, senza il permesso dell'altra Parte, sia durante che dopo la cessazione del presente Contratto, ogni e qualsiasi informazione inerente l'attività di quest'ultima ed, in genere del rispettivo gruppo; si intende come "informazione" anche il contenuto del presente Contratto.

Non sono considerati terzi i dipendenti o ausiliari delle Parti che siano espressamente incaricati di dare esecuzione ai Servizi in oggetto.

Ciascuna delle Parti conviene di proteggere la segretezza del presente Contratto e di tutte le informazioni scambiate ai sensi del medesimo.

Ciascuna delle Parti conviene inoltre di non usare o rendere noti per alcun motivo, salvo quanto eventualmente richiesto in contrario dalla legge o dall'applicazione delle espresse disposizioni del presente Contratto, i dati forniti o ottenuti relativamente allo stesso.

Le Parti potranno utilizzare le informazioni al solo ed unico fine di adempiere correttamente alle obbligazioni previste nel presente Contratto.

Le Parti si impegnano a far osservare i medesimi obblighi di riservatezza ai loro dipendenti o ausiliari che siano venuti o verranno a conoscenza delle informazioni, garantendone l'adempimento anche quale promessa del fatto di terzo ai sensi dell'art. 1381 Cod. civ.

#### **Art.17 – Revisione Prezzi, Modifiche al Contratto e Clausola di Rinegoziazione**

Si applica la clausola di revisione dei prezzi prevista dall'art. 2 del CSA, al quale si rimanda.

Conformemente all'art. 3 del CSA, il presente Contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, inter alia, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto.

Il presente Contratto può essere altresì modificato senza una nuova procedura di gara nei casi previsti dall'art. 120 del Codice.

Nel rispetto del principio di cui all'art. 9 del Codice, tenuto conto che per la durata, il contesto economico di riferimento, il contratto di subappalto risulta essere particolarmente esposto ad interferenze da sopravvenienze che possono alterare l'equilibrio contrattuale, qualora intervengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea contrattuale, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione del contratto secondo buona fede. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti nel limite delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento (voci imprevisi e accantonamenti) e se necessario anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio contrattuale senza alterarne la sostanza economica.

Qualora, per le condizioni sopra indicate, la prestazione, in parte o temporaneamente, si rende inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto ad una riduzione proporzionale del corrispettivo.

### **Art. 18 – Subappalto**

Il subappalto è disciplinato dall'art. 15 del CSA e può essere autorizzato nei limiti e con le modalità specificate dal predetto articolo. Il mancato rispetto di tali condizioni può costituire causa di risoluzione del presente Contratto.

L'Appaltatore, in fase di offerta, ha dichiarato la propria intenzione di voler affidare in subappalto le seguenti attività del Contratto:

1. ...
2. ...
3. ...

### **Art. 19 - Responsabile del Procedimento**

Il Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione ed esecuzione del presente Contratto è Raimondo Antonelli (raimondo.antonelli@airportcleaning.it)

### **Art. 20 –Accettazione clausole contrattuali**

L'Appaltatore sottoscrive specificamente per presa visione ed accettazione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli:

- Art. 3 - Importo
- Art. 4 - Durata del contratto e penali
- Art. 5 - Contabilizzazione, fatturazione e pagamenti
- Art. 6 – Tracciabilità dei flussi
- Art. 7 - Assicurazioni
- Art. 8 - Garanzia Definitiva
- Art. 10 - Dichiarazione del Subappaltatore

Art.11 - Cessione del credito  
Art. 12 - Codice etico - D.lgs. n. 231/01 - Policy Anticorruzione – Policy DE&I  
Art. 14 - Legge applicabile - Foro competente  
Art. 15 – Recesso e Risoluzione  
Art. 16 - Obblighi di Riservatezza  
Art. 17 - Revisione Prezzi, Modifiche al Contratto e Clausola di Rinegoziazione  
Art. 18 - Subappalto.

e, per quanto non in contrasto con quanto riportato nel presente Contratto, i seguenti articoli del Capitolato Speciale d'Appalto:

Art. 3 - Durata e penali  
Art. 6 - Ordine delle attività;  
Art. 9 - Oneri e obblighi diversi a carico del Subappaltatore;  
Art. 8 - Polizza assicurativa;  
Art. 10 - Garanzia definitiva;  
Art. 14 - Scioglimento e Risoluzione del contratto;  
Art. 15 - Subappalto;  
Art. 20 - Adempimenti ambientali;  
Art. 24 - Risarcimento danni – indennizzi

Atto redatto in triplice esemplare, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Fco, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_